

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato dalla Commissione
Centrale di Beneficenza il 10 dicembre 2019

su proposta del Consiglio di Amministrazione
e acquisiti i pareri della Commissione Patrimonio
e della Commissione Statuto e Regolamenti

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816





Regolamento per la gestione del patrimonio

Indice

1. Ambito di applicazione.....	4
1.1 Finalità	4
1.2 Il Patrimonio	4
2. Ruoli e responsabilità.....	4
2.1 La Commissione Centrale di Beneficenza	4
2.2 Il Consiglio di amministrazione	5
2.3 Presidente	5
2.4 Direttore Generale	6
2.5 Comitato Consultivo per gli Investimenti	6
2.6 Consulenti Finanziari Indipendenti	6
2.7 Collegio Sindacale	6
3. Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio	6
3.1 Obiettivi generali	6
3.2 Rischi tollerabili.....	7
3.3 Rendimento.....	7
3.4 Patrimonio in attività mobiliari.....	7
3.4.1 Il Portafoglio Strategico	7
3.4.2 Il Portafoglio Diversificato	8
3.4.3 Classificazione contabile	8
3.4.4 Derivati.....	9
3.5 Imprese ed Enti Strumentali	9
3.6 Investimenti di Missione	9
3.7 Beni immobili.....	9
3.8 Beni mobili	10
3.9 Indebitamento	10
4. Organizzazione	10
5. Gestione Diretta del patrimonio.....	10
6. Fondo di Stabilizzazione	10
7. Monitoraggio dei risultati e controllo	11



Regolamento per la gestione del patrimonio

7.1 Responsabilità e tipologie di controllo	11
7.1.1 Consiglio di Amministrazione	11
7.1.2 Commissione Centrale di Beneficenza	11
7.1.3 Direttore Generale	12
7.2 Organizzazione	12
8. Pubblicità	12
9. Disposizioni finali.....	12

Regolamento per la gestione del patrimonio

1. Ambito di applicazione

1.1 Finalità

Il presente Regolamento per la gestione del patrimonio (“Regolamento”), approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza su proposta del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, dello Statuto della Fondazione Cariplo (“Fondazione”), definisce e disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità di gestione del patrimonio della Fondazione, il ruolo e le responsabilità degli organi e dei soggetti partecipanti o coinvolti nella gestione e le procedure di monitoraggio e di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e dei suoi risultati, in conformità alle vigenti disposizioni normative e statutarie e in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, approvata il 4 aprile 2012 dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa nonché del Protocollo di intesa, sottoscritto il 22 aprile 2015 dall’Associazione di Fondazione e Casse di Risparmio spa e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Regolamento si conforma alla natura della Fondazione, quale soggetto privo di finalità di lucro che effettua investimenti coerenti con la propria natura di investitore istituzionale, assumendo a riferimento un orizzonte temporale di lungo periodo.

1.2 Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni e dagli altri diritti patrimoniali appartenenti alla Fondazione.¹

2. Ruoli e responsabilità

Gli Organi e la Struttura operativa della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle procedure interne, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità.

In particolare:

2.1 La Commissione Centrale di Beneficenza

La Commissione Centrale di Beneficenza adotta, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Regolamento, che delinea criteri e modalità di gestione del patrimonio, e verifica il perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi d’investimento formulati² dal Consiglio di amministrazione.

¹ Statuto Art. 8

² Statuto Art. 17 - Attribuzioni del Commissione Centrale di Beneficenza

Regolamento per la gestione del patrimonio

2.2 Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha competenza su tutte le attività in materia di gestione del patrimonio ³.

- a) In particolare, il Consiglio di amministrazione delibera su:
le “Linee Programmatiche” in materia di investimenti del patrimonio;
- b) il “Risk Appetite Framework” (RAF) mediante il quale definisce la qualità e la quantità di rischi complessivi che la Fondazione intende assumere;
- c) il “Regolamento per il controllo e la gestione di conflitti d’interesse”, anche con riguardo alla scelta dei fornitori di Servizi di Investimento (così come definiti dal Testo unico della finanza, adottato con Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) utilizzati;⁴
- d) la definizione e le modalità di controllo di eventuali “Limiti Operativi”, mediante i quali, conformemente a quanto stabilito nel RAF, regola in dettaglio, per tipologia di rischi, controparti e strumenti e quantità di rischio massimo assumibile;
- e) il “Regolamento di gestione della Liquidità”, avendo riguardo sia a condizioni di normalità sia, prudenzialmente, a situazioni di possibili stress finanziari dei mercati;
- f) la forma organizzativa opportuna per la gestione degli investimenti;
- g) la forma organizzativa opportuna per la valutazione e il controllo degli investimenti;
- h) il “Manuale dei controlli”, contenente la metodologia di valutazione dei risultati di investimento e della coerenza con gli impegni assunti sulla base dei risultati previsionali, con l’apprezzamento di rendimenti e rischi;
- i) la selezione e la valutazione periodica dei gestori terzi, anche indiretti, con riguardo a dimensioni, tipologia ed appropriatezza dei mandati affidati, assumendo le conseguenti decisioni circa la loro permanenza o sostituzione.

Le disposizioni previste dalle precedenti lettere da b) a h) costituiscono, nel loro complesso e raccordo, la “Cornice Operativa” (o “Framework Operativo”) di riferimento per gli investimenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o al Direttore Generale ⁵, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, dello Statuto, specifici poteri di gestione patrimoniale, con determinazione dei limiti di esercizio della delega.

2.3 Presidente

In caso di delega, il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione, al quale riferisce almeno ogni tre mesi in merito all’attività svolta.

In caso di estrema necessità e urgenza, il Presidente, sentito il Direttore Generale, può autonomamente disporre, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, dello Statuto della Fondazione, le più opportune operazioni d’investimento e/o disinvestimento che eccedano i poteri delegati, con obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

³ Statuto Art. 28

⁴ Statuto Art. 38

⁵ Statuto Art. 28

Regolamento per la gestione del patrimonio

2.4 Direttore Generale

Il Direttore Generale, avvalendosi dell'Area Finanza, cura l'attuazione delle delibere in materia di investimenti, del loro monitoraggio e dei controlli secondo quanto previsto dal Framework Operativo.

In caso di delega, il Direttore Generale risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione, al quale riferisce almeno ogni tre mesi in merito all'attività svolta.

2.5 Comitato Consultivo per gli Investimenti

Il Consiglio di amministrazione può istituire, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera j), dello Statuto della Fondazione, un "Comitato Consultivo per gli Investimenti", del quale possono fare parte anche personalità indipendenti esterne alla Fondazione, aventi chiare competenze economiche e finanziarie.

2.6 Consulenti Finanziari Indipendenti

Nella gestione del patrimonio, il Consiglio di amministrazione può avvalersi di uno o più Consulenti Finanziari Indipendenti⁶, selezionati nel rispetto del Regolamento sui conflitti d'interesse e sulla base dei seguenti criteri:

- a) competenza e professionalità;
- b) esperienza specifica nella prestazione di servizi a clientela istituzionale;
- c) struttura organizzativa;
- d) strumenti e procedure di controllo dei rischi;
- e) economicità dell'offerta.

2.7 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza del presente regolamento, ai sensi dello Statuto della Fondazione.

3. Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio

3.1 Obiettivi generali

Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari e ha il fine di garantire nel tempo il perseguimento della missione istituzionale della Fondazione. Esso viene gestito secondo le logiche tipiche dell'investitore istituzionale, con un orizzonte temporale di medio/lungo termine ⁷.

⁶ Come definiti dall'art. 24 bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i.).

⁷ Statuto Art. 8 Comma 6

Regolamento per la gestione del patrimonio

La Fondazione, nell'effettuare i propri investimenti, si ispira alle migliori prassi di valutazione e di presidio dei fattori ambientali, sociali e di governance aziendale (cd. Criteri ESG), al fine di evitare incoerenze con la sua attività istituzionale. La Fondazione verifica periodicamente, mediante appositi strumenti, l'efficacia della gestione nel rispetto di tali criteri e l'eventuale presenza di investimenti che comportino violazioni di tali criteri e adotta i conseguenti provvedimenti.

3.2 Rischi tollerabili

Al fine di garantire nel tempo il perseguimento della missione della Fondazione, salvaguardando il valore economico del Patrimonio nel medio/lungo termine e la sua capacità di produrre reddito, le decisioni d'investimento del patrimonio devono trovare collocazione all'interno della "Cornice Operativa" e, in particolare, devono uniformarsi, per tipologia e quantità, ai rischi sopportabili, stabiliti con criteri prudenziali⁸ nel RAF.

3.3 Rendimento

La Fondazione ricerca l'adeguato rendimento del patrimonio attraverso un'ottimizzazione della combinazione tra redditività attesa e rischio sopportabile delle attività nel loro complesso, prediligendo la scelta di strumenti di alta qualità ed efficienza ed una loro attenta ed equilibrata diversificazione.⁹

3.4 Patrimonio in attività mobiliari

Il Patrimonio mobiliare è suddiviso in due comparti (i "Portafogli") – rispettivamente denominati "Portafoglio Strategico" e "Portafoglio Diversificato" - per ciascuno dei quali sono definite specifiche finalità ed appropriate modalità di gestione secondo i seguenti criteri:

3.4.1 Il Portafoglio Strategico

Il Portafoglio Strategico è costituito dagli investimenti individuati come tali con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sulla base della valutazione della rilevanza rispetto al perseguimento della missione o degli obiettivi strategici della Fondazione. La politica di gestione del portafoglio strategico, tendenzialmente in logica di lungo periodo, è semestralmente verificata dalla Commissione Centrale di Beneficenza, sulla base di relazioni del Consiglio di amministrazione.

⁸ Statuto Art. 8 Comma 6

⁹ Statuto Art. 8 Comma 6



Regolamento per la gestione del patrimonio

3.4.2 Il Portafoglio Diversificato

Il Portafoglio Diversificato, intendendo come tale il compendio di tutti gli attivi non classificati come strategici, viene gestito in un'ottica di efficienza finanziaria, massimizzandone il rendimento entro limiti di rischio prestabiliti.

La Fondazione, per aumentare il grado di diversificazione e di efficienza degli investimenti, minimizzare i conflitti di interesse, ridurre i costi amministrativi e di gestione e massimizzare il rendimento nel lungo periodo:

- a) predilige gli investimenti indiretti del patrimonio, cioè per il tramite di mandati di gestione affidati ad intermediari autorizzati;
- b) effettua gli investimenti diretti solo previa istruttoria che ne dimostri la coerenza con il Framework Operativo nonché la sostenibilità finanziaria. Tale istruttoria può essere affidata a un soggetto terzo che, in relazione ad ogni singolo investimento, sia in possesso di una adeguata professionalità e non si trovi in alcuna situazione di conflitto di interesse.

Se la gestione del patrimonio è svolta, anche parzialmente, in forma indiretta, i gestori sono scelti con procedure trasparenti ed imparziali, nel rispetto della apposita policy operativa e del Regolamento sui conflitti di interesse approvati dal Consiglio di amministrazione. La Fondazione si adopera affinché le piattaforme "multi manager" partecipate, nel rispetto della normativa di riferimento, osservino gli stessi principi. Il contenuto dei mandati è stabilito nel rispetto degli obiettivi e modalità dettati dal presente Regolamento e dei limiti del Framework Operativo.

3.4.3 Classificazione contabile

I Portafogli possono essere suddivisi nelle categorie contabili immobilizzato o circolante.

Portafoglio Immobilizzato

Il Portafoglio Immobilizzato è composto da cespiti che presentano caratteristiche e finalità coerenti con il ruolo di investitore di lungo termine della Fondazione. In via generale, l'immobilizzazione degli attivi è subordinata:

- alla comprovata elevata capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
- alla presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- alla sussistenza comunque dei presupposti per la liquidabilità dell'investimento.

Portafoglio Circolante

La selezione delle attività finanziarie componenti il Portafoglio Circolante è effettuata in coerenza con gli obiettivi generali di investimento approvati dalla Commissione Centrale di Beneficenza in sede di pianificazione annuale e nel rispetto del Framework Operativo approvato dal Consiglio di amministrazione.

Regolamento per la gestione del patrimonio

3.4.4 Derivati

I contratti e gli strumenti finanziari derivati, come pure la concessione di garanzie in qualsiasi forma, sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.¹⁰

La disposizione non si applica alla porzione di patrimonio investita in OICR disciplinati dalla normativa di un Paese UE ovvero in una gestione di portafoglio affidata a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese UE.

3.5 Imprese ed Enti Strumentali

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali può essere effettuato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito.

3.6 Investimenti di Missione

Gli investimenti che perseguono finalità di missione diverse ed ulteriori rispetto ai criteri di redditività ed efficienza non possono eccedere il limite del 5% del Patrimonio.

La Commissione Centrale di Beneficenza, al fine di preservare il Patrimonio, fissa il rendimento atteso minimo per tale categoria di investimenti in misura pari al 2% oltre l'inflazione e utilizza tale parametro in sede di programmazione delle risorse utilizzabili per l'Attività Istituzionale. In sede di redazione del Bilancio di Missione, la Fondazione illustra gli "impatti" conseguiti tramite tali investimenti.

Gli investimenti di missione concorrono al profilo rischio/rendimento del patrimonio complessivo.

3.7 Beni immobili

La Fondazione può acquisire:

- a) beni immobili strumentali, quali la propria sede, le aree destinate alle attività dirette e istituzionali e le sedi eventualmente messe a disposizione di imprese ed enti strumentali;
- b) beni immobili non strumentali, nei limiti percentuali previsti dalla legge ¹¹, ricercando un profilo di rischio e rendimento netto coerente con quello considerato adeguato agli investimenti del Portafoglio Diversificato.

La Fondazione eviterà, di norma, l'acquisto diretto di immobili ad uso abitativo. L'eventuale investimento in beni immobili concorre al profilo rischio/rendimento del patrimonio complessivo.

¹⁰ Statuto Art. 8 Comma 8

¹¹ Come Sopra

Regolamento per la gestione del patrimonio

3.8 Beni mobili

La Fondazione può acquisire:

- a) opere d'arte;
- b) beni mobili strumentali;
- c) altri beni.

Per gli acquisti di opere d'arte, il Consiglio di amministrazione può operare esclusivamente nell'ambito di uno specifico plafond definito dalla Commissione Centrale di Beneficenza, al quale riferirà annualmente sugli acquisti e sulle vendite effettuate.

3.9 Indebitamento

La Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra entrate e uscite di cassa. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% della consistenza patrimoniale.¹²

4. Organizzazione

Le attività d'impiego del Patrimonio sono funzionalmente ed organizzativamente separate dalle altre attività della Fondazione.¹³

5. Gestione Diretta del patrimonio

La Fondazione può gestire direttamente il proprio Portafoglio Diversificato solo in presenza di un'organizzazione interna quali-quantitativamente adeguata e tale da poter attuare direttamente, in tutto od in parte, gli investimenti nel rispetto del Framework Operativo e dei limiti operativi stabiliti dalla Commissione Centrale di Beneficenza e dal Consiglio di amministrazione. Tale struttura dovrà essere separata dalle strutture di controllo e dagli altri uffici amministrativi della Fondazione.

6. Fondo di Stabilizzazione

La Fondazione, al fine di assicurare il sostegno delle attività istituzionali in coerenza con quanto previsto dallo Statuto ed in coerenza con i vincoli di cui al precedente articolo 3.2, costituisce un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni.

Il fondo per la stabilizzazione delle erogazioni viene:

- incrementato dagli avanzi netti di gestione degli esercizi in cui il rendimento del patrimonio sia risultato superiore agli obiettivi programmati;

¹² Statuto, Art. 8 Comma 4bis

¹³ Statuto, Art. 8 Comma 5

Regolamento per la gestione del patrimonio

- utilizzato per sostenere le attività istituzionali degli esercizi nei quali il rendimento del patrimonio sia risultato inferiore agli obiettivi programmati.

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni deve tendere a una copertura non inferiore ai tre anni di erogazioni obiettivo e può essere utilizzato, per ciascun esercizio, per un ammontare non superiore al 50% del suo valore come registrato nel bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello di utilizzo.

7. Monitoraggio dei risultati e controllo

7.1 Responsabilità e tipologie di controllo

7.1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità della valutazione dei risultati e della coerenza degli stessi con gli impegni assunti, del controllo sistematico del rispetto e coerenza del Framework Operativo, del rispetto delle norme e delle procedure che regolano l'attività d'investimento.

I controlli relativi al rispetto delle norme e delle procedure sono svolti col supporto della Direzione Legale; le altre tipologie di controlli sono svolte avvalendosi delle apposite strutture organizzative predisposte e gestite dal Direttore Generale, che operano secondo quanto previsto nel Regolamento sui controlli, approvato dallo stesso Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione relaziona con cadenza semestrale alla Commissione Centrale di Beneficenza in merito:

- a) ai rischi, ai risultati e ai costi di gestione del patrimonio, incluso quello affidato in gestione a terzi;
- b) alle performances nette dei singoli gestori, se esistenti, e delle eventuali sostituzioni;
- c) agli accadimenti finanziariamente più rilevanti;
- d) all'andamento delle procedure di monitoraggio e di controllo dei Limiti Operativi, segnalando eventuali superamenti e provvedimenti adottati.

Il Consiglio di amministrazione verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche d'investimento, dell'organizzazione e delle procedure e adotta le eventuali misure correttive.¹⁴

Per l'espletamento delle varie tipologie di controlli, la Fondazione può avvalersi del supporto di società di servizio esterne.

7.1.2 Commissione Centrale di Beneficenza

La Commissione Centrale di Beneficenza, sulla base di relazioni semestrali del Consiglio di amministrazione e avvalendosi del contributo della Commissione per gli indirizzi, il

¹⁴ Protocollo di Intesa, Articolo 2 Comma 3: Le fondazioni verificano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.



Regolamento per la gestione del patrimonio

monitoraggio e la valutazione della gestione del patrimonio e delle partecipazioni della Fondazione (“Commissione Patrimonio”), esercita un controllo periodico sulla coerenza degli investimenti realizzati, sui rischi e sui risultati.

7.1.3 Direttore Generale

Il Direttore Generale cura l’attuazione delle politiche di investimento e del monitoraggio dei risultati e assicura il rispetto del Framework Operativo.

7.2 Organizzazione

Le strutture dedicate al controllo e alla reportistica dovranno essere separate ed autonome rispetto a quelle che dispongono e pongono in essere gli investimenti e dagli altri Uffici amministrativi della Fondazione e, se esterne alla Fondazione, separate da quelle che forniscono consulenza in materia di investimenti, ai sensi della normativa di tempo in tempo applicabile.

8. Pubblicità

Il Regolamento per la gestione del patrimonio è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

9. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2019 e sostituisce il precedente Regolamento approvato il 28 febbraio 2005 dalla Commissione Centrale di Beneficienza, e successive modificazioni e integrazioni.